



SALERNO 17/01/2020

D.L. 124/2019 e L. di Bilancio 2020
Criticità e opportunità

Relatore: Dott. Riccardo PATIMO

NOVITÀ IN TEMA DI COMPENSAZIONI

ACCOLLO DEBITI FISCALI

Art. 1, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

**VIETATO IL PAGAMENTO DEI DEBITI DI IMPOSTA DELL'ACCOLLATO
CON COMPENSAZIONE DI CREDITI DELL'ACCOLLANTE**

**L'ACCOLLO COSTITUISCE UNA DELLA MODALITÀ DI ESTINZIONE DELLE
OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE**

**INFATTI: ART. 8. C. 2, L. 212/2000 STABILISCE CHE:
«E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del
contribuente originario»**

**IN PRATICA: UN CONTRIBUENTE PUÒ ACCOLLARSI IL DEBITO
TRIBUTARIO DI ALTRO CONTRIBUENTE E PAGARLO CON FONDI PROPRI**

**MA L'ORIGINARIO DEBITORE NON È LIBERATO
E RIMANE OBBLIGATO IN SOLIDO CON L'ACCOLLANTE**

ACCOLLO DEBITI FISCALI

Art. 1, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

**VIETATO IL PAGAMENTO DEI DEBITI DI IMPOSTA DELL'ACCOLLATO
CON COMPENSAZIONE DI CREDITI DELL'ACCOLLANTE**

**GIÀ IN PASSATO, L'AGENZIA DELLE ENTRATE AVEVA STABILITO CHE IL
PAGAMENTO DEI DEBITI ACCOLLATI NON POTESSE AVVENIRE
TRAMITE COMPENSAZIONE DI CREDITI DELL'ACCOLLANTE
RIS 140/E DEL 15/11/2017**

**QUESTO PERCHÉ L'ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE, SALVO LIMITATI
CASI, È AMMESSO SOLO TRA DEBITI E CREDITI
IN ESSERE TRA I MEDESIMI SOGGETTI**

**TUTTAVIA, CONSIDERATA L'INCERTEZZA DELLA NORMA, LA RIS
140/E/2017 FACEVA SALVE LE COMPENSAZIONI GIÀ EFFETTUATE
FINO AL 15/11/2017 PURCHÉ CON CREDITI:**

ESISTENTI

E UTILIZZABILI

ACCOLLO DEBITI FISCALI

Art. 1, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

**VIETATO IL PAGAMENTO DEI DEBITI DI IMPOSTA DELL'ACCOLLATO
CON COMPENSAZIONE DI CREDITI DELL'ACCOLLANTE**

**LADDOVE I CREDITI COMPENSATI DAGLI ACCOLLANTI ENTRO IL
15/11/2017 FOSSERO RISULTATI INESISTENTI O INUTILIZZABILI**

L'AGENZIA DELLE ENTRATE AVREBBE PROCEDUTO NEI CONFRONTI

DELL'ACCOLLATO

**AL RECUPERO DELLE IMPOSTE
DOVUTE E DEGLI INTERESSI**

**ALL'IRROGAZIONE
DELLE SANZIONI
EX ART. 13, C. 1, D.Lgs. 471/97**

DELL'ACCOLLANTE

**ALL'IRROGAZIONE DELLE
SANZIONI PER INDEBITA
COMPENSAZIONE DI CREDITI
INUTILIZZABILI O INESISTENTI**

ACCOLLO DEBITI FISCALI

Art. 1, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

**VIETATO IL PAGAMENTO DEI DEBITI DI IMPOSTA DELL'ACCOLLATO
CON COMPENSAZIONE DI CREDITI DELL'ACCOLLANTE**

**DAL 15/11/2017 LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI DELL'ACCOLLANTE
ANCHE SE BASATA SU CONTRATTI GIÀ STIPULATI A TALE DATA NON È
PIÙ AMMESSA E AVREBBE SEMPRE DETERMINATO**

PER L'ACCOLLATO

**IL RECUPERO DELLE IMPOSTE DOVUTE E
DEGLI INTERESSI**

**L'IRROGAZIONE
DELLE SANZIONI PER OMESSO,
INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO
(30% o 15% a seconda dal ritardo)
EX ART. 13, C. 1, D.Lgs. 471/97**

ACCOLLO DEBITI FISCALI

Art. 1, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

**VIETATO IL PAGAMENTO DEI DEBITI DI IMPOSTA DELL'ACCOLLATO
CON COMPENSAZIONE DI CREDITI DELL'ACCOLLANTE**

**DAL 15/11/2017 LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI DELL'ACCOLLANTE
ANCHE SE BASATA SU CONTRATTI GIÀ STIPULATI A TALE DATA NON È
PIÙ AMMESSA E AVREBBE SEMPRE DETERMINATO**

**PER L'ACCOLLANTE
IN CASO DI CREDITI**

ESISTENTI

**SANZIONE DEL 30% del
credito utilizzato
(Art. 13, c. 4, D.Lgs. 471/97)**

INESISTENTI

**SANZIONE DaL 100% al 200%
del credito utilizzato
(Art. 13, c. 5, D.Lgs. 471/97)**

**Dette sanzioni non erano irrogabili se l'accollante dimostrava che la
compensazione era avvenuta contro la sua volontà o a sua insaputa**

ACCOLLO DEBITI FISCALI

Art. 1, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

IL D.L. 124/2019 STABILISCE CHE

**IL DEBITO ACCOLLATO DEVE ESSERE SEMPRE ESTINTO SENZA
COMPENSAZIONE CON CREDITI TRIBUTARI DELL'ACCOLLANTE**

**IN CASO DI INDEBITA
COMPENSAZIONE**

**I PAGAMENTI SI CONSIDERANO COME
NON AVVENUTI E SI PROCEDERÀ AL
RECUPERO DELLE IMPOSTE NON VERSATE
E DEGLI INTERESSI E ALL'IRROGAZIONE
DELLE SANZIONI IN CAPO ALL'ACCOLLANTE
E ALL'ACCOLLATO**

**PER LE SOMME DOVUTE, COMPRESI GLI INTERESSI, PERMANE LA
SOLIDARIETÀ TRA ACCOLLANTE E ACCOLLATO**

ACCOLLO DEBITI FISCALI

Art. 1, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

IL D.L. 124/2019 INOLTRE

**FISSA UNO SPECIFICO
TERMINE DI DECADENZA
PER GLI ATTI DI
RECUPERO DELLE
SOMME
INDEBITAMENTE
COMPENSATE**

**CHE VANNO NOTIFICATI ENTRO
L'OTTAVO ANNO SUCCESSIVO A
QUELLO IN CUI È STATA PRESENTATA LA
DELEGA DI PAGAMENTO**

**CON TALI ATTI SI PROVVEDE AL
RECUPERO DELLE IMPOSTE NON
VERSATE E ALL'IRROGAZIONE DELLE
SANZIONI NEI CONFRONTI
DELL'ACCOLLANTE E DELL'ACCOLLATO**

PARTITE IVA CESSATE O SOSPESE DAL VIES

Art. 2, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

**SI VIETA L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI
COLORO CUI È STATA NOTIFICATA LA CESSAZIONE DELLA
PARTITA IVA O L'ESCLUSIONE DAL VIES**

ART. 35, C. 15-BIS, D.P.R. 633/72

**A SEGUITO DELL'ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA, GLI UFFICI
VERIFICANO CHE I DATI FORNITI PER L'IDENTIFICAZIONE DEI
TITOLARI SIANO COMPLETI ED ESATTI**

**IN CASO DI ESITO NEGATIVO GLI UFFICI EMANANO UN
PROVVEDIMENTO CON CUI DISPONGONO**

**LA CESSAZIONE
DELLA PARTITA IVA**

**L'ESCLUSIONE
DEL TITOLARE DAL VIES**

PARTITE IVA CESSATE O SOSPESE DAL VIES

Art. 2, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

SI VIETA L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI COLORO CUI È STATA NOTIFICATA LA CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA O L'ESCLUSIONE DAL VIES

IL D.L. 124/2019 VIETA

A PARTIRE DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI

CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA

ESCLUSIONE DAL VIES

L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI TUTTI I CREDITI, DI IMPOSTA E NON, VANTATI DAL SOGGETTO DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO

L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

ANCHE SE I CREDITI NON SONO MATURATI CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ ESERCITATA CON LA PARTITA IVA CESSATA

MA IL DIVIETO CESSA SE VENGONO RIMOSSE LE IRREGOLARITÀ CHE HANNO PORTATO AL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE (Provvisoria 110418 del 12/06/2017)

PARTITE IVA CESSATE O SOSPESE DAL VIES

Art. 2, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

SI VIETA L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI COLORO CUI È STATA NOTIFICATA LA CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA O L'ESCLUSIONE DAL VIES

I CREDITI DI IMPOSTA DEI SOGGETTI CESSATI O SOSPESI

POSSONO SOLO

**ESSERE CHIESTI A RIMBORSO EX
ART. 38, D.P.R. 602/73**

**RIPORTATI A NUOVO PER LE
SUCCESSIVE DICHIARAZIONI**

SE UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE

**DETERMINANO LO SCARTO
DELL'F24, L'OBBLIGO DI VERSARE I
TRIBUTI OMESSI, E L'IRROGAZIONE
DELLE SANZIONI PER OMESSO O
INSUFFICIENTE VERSAMENTO**

CREDITI ANNUI SUPERIORI A 5.000 EURO

Art. 3, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

NUOVO ART. 17, c. 1, D.Lgs. N. 241/97

FINO AL 26/10/2019

"[...] La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, per IMPORTI SUPERIORI a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge"

DAL 27/10/2019

"[...] La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, DEI CREDITI RELATIVI ALLE IMPOSTE SUI REDDITI E ALLE RELATIVE ADDIZIONALI, ALLE IMPOSTE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E ALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, per IMPORTI SUPERIORI a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge."

CREDITI ANNUI SUPERIORI A 5.000 EURO

Art. 3, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

NUOVO ART. 17, c. 1, D.Lgs. N. 241/97

IN PRATICA

I CREDITI DI IMPOSTA CHE EMERGERANNO DALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP PER IL 2019 SI POTRANNO COMPENSARE SE

1

È STATA PREVIAMENTE PRESENTATA LA RELATIVA DICHIARAZIONE

2

SONO TRASCORSI ALMENO 10 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

3

IL MOD. F24 CHE CONTIENE LA COMPENSAZIONE VIENE PRESENTATO ESCLUSIVAMENTE CON I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ANCHE NEL CASO DI SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

CREDITI ANNUI SUPERIORI A 5.000 EURO

Art. 3, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

NUOVO ART. 17, c. 1, D.Lgs. N. 241/97

**L'OBBLIGO DI TRASMETTERE L'F24 CON I SERVIZI TELEMATICI
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE È ESTESO ANCHE**

**AI CREDITI MATURATI
DAI SOSTITUTI DI
IMPOSTA PER
RECUPERARE LE
ECCEDENZE DI
VERSAMENTI DI**

RITENUTE

**RIMBORSI E BONUS
EROGATI AI
DIPENDENTI**

**ES. RIMBORSI DA
730 E BONUS RENZI**

CREDITI ANNUI SUPERIORI A 5.000 EURO

Art. 3, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

REGIME SANZIONATORIO

GLI F24 CONTENENTI COMPENSAZIONI DI CREDITI PER I QUALI NON È STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE DA CUI EMERGONO PRESENTATI DAL MESE DI MARZO 2020

OLTRE A VENIRE SCARTATI E COMPORTARE IL RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE E L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO

DETERMINANO L'IRROGAZIONE DELLA NUOVA SANZIONE EX ART. 15,c. 2-ter, D.Lgs. 471/97 PARI

**AL 5% DELL'IMPORTO
PER IMPORTI FINO A 5.000 Euro**

**E A 250
PER IMPORTI SUPERIORI
A DETTA SOGLIA**

CREDITI ANNUI SUPERIORI A 5.000 EURO

Art. 3, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

REGIME SANZIONATORIO

LO SCARTO DELL'F24 VIENE COMUNICATO TELEMATICAMENTE AL SOGGETTO CHE HA TRASMESSO LA DELEGA ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE (ART. 37, c. 49-ter, D.L. 223/2006)

CON LA MEDESIMA COMUNICAZIONE VIENE IRROGATA LA NUOVA SANZIONE

IL CONTRIBUENTE NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI AL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE

PUÒ SEGNALARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE EVENTUALI ELEMENTI NON CONSIDERATI O VALUTATI ERRONEAMENTE

PAGARE GLI IMPORTI DOVUTI E BENEFICIARE DELLA NON ISCRIZIONE A RUOLO DELLA SANZIONE IRROGATA

CREDITI ANNUI SUPERIORI A 5.000 EURO

Art. 3, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

PRIMI CHIARIMENTI ADE : RIS 110/E del 31/12/2019

**LE COMPENSAZIONI PER LE QUALI SUSSISTE L'OBBLIGO DI
PREVIA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE O
DELL'ISTANZA DA CUI IL CREDITO EMERGE RIGUARDANO**

**I CODICI TRIBUTO
RIENTRANTI NELLE
SEGUENTI CATEGORIE**

- A. IMPOSTE SOSTITUTIVE**
- B. IMPOSTE SUI REDDITI E ADDIZIONALI**
- C. IRAP**
- D. IVA**

VEDI TABELLA ALLEGATA ALLA RIS 110/E/2019

CREDITI ANNUI SUPERIORI A 5.000 EURO

Art. 3, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

PRIMI CHIARIMENTI ADE : RIS 110/E del 31/12/2019

**NON OCCORRE LA PREVIA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DA CUI IL CREDITO EMERGE**

**PER LE COMPENSAZIONI
DELLE ECEDENZE
RIGUARDANTI LA
MEDESIMA IMPOSTA**

**ESEMPIO TIPICO: CREDITO DERIVANTE DAL
SALDO IRES/IRPEF CON DEBITO PER 1° O 2°
ACCONTO IRES/IRPEF DELL'ANNO SUCCESSIVO**

**ANCHE QUANDO PER
TALI COMPENSAZIONI SI
RICORRA AL Mod. F24**

**ESEMPIO TIPICO: VERSAMENTO DI UN
ACCONTO IRES PER EURO 7.000 (Codici 2001 e
2002) CON UN UTILIZZO DI CREDITO IRES A
SALDO (Codice 2003) PER EURO 6.000 E
VERSAMENTO DI EURO 1.000 IN CONTANTI**

CREDITI ANNUI SUPERIORI A 5.000 EURO

Art. 3, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

PRIMI CHIARIMENTI ADE : RIS 110/E del 31/12/2019

**NON OCCORRE LA PREVIA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DA CUI IL CREDITO EMERGE**

**QUESTO PERCHÉ
ART. 4, C. 3, D.L. 69/89
STABILISCE CHE**

**“... le eccedenze di imposta risultanti dalla
dichiarazione dei redditi possono essere
comutate in diminuzione, distintamente per
ciascuna imposta, anche dall'ammontare della
prima rata dell'acconto dovuto per il periodo
di imposta successivo e, per il residuo, da
quello della seconda rata”**

**IN PRATICA, PER ESEGUIRE TALI COMPENSAZIONI NON
OCCORRE NEMMENO PRESENTARE IL MOD. F24**

CREDITI ANNUI SUPERIORI A 5.000 EURO

Art. 3, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

PRIMI CHIARIMENTI ADE : RIS 110/E del 31/12/2019

**NON OCCORRE LA PREVIA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DA CUI IL CREDITO EMERGE**

**ANCHE PER LE
COMPENSAZIONI
AVENTI PER
OGGETTO**

**CREDITI EMERGENTI DALLE
DICHIARAZIONI RELATIVE AL PERIODO
DI IMPOSTA 2018**

**CHE POTRANNO ESSERE LIBERAMENTE
COMPENSATI FIN QUANDO NON
CONFLUIRANNO NELLA
DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI
IMPOSTA 2019**

CREDITI ANNUI SUPERIORI A 5.000 EURO

Art. 3, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

PRIMI CHIARIMENTI ADE : RIS 110/E del 31/12/2019

**OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELL'F24 CON I SERVIZI
TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**SI TRATTA DELLE
COMPENSAZIONI
RIGUARDANTI I CODICI
TRIBUTO RIENTRANTI
NELLE SEGUENTI
CATEGORIE**

- A. IMPOSTE SOSTITUTIVE**
- B. IMPOSTE SUI REDDITI E ADDIZIONALI**
- C. IRAP**
- D. IVA**
- E. AGEVOLAZIONI E CREDITI INDICATI NEL
QUADRO RU DELLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI**
- F. SOSTITUTI D'IMPOSTA**

**RESTA CONFERMATO L'OBBLIGO DI UTILIZZARE I SERVIZI TELEMATICI
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER PRESENTARE GLI F24 A SALDO ZERO**

CREDITI ANNUI SUPERIORI A 5.000 EURO

Art. 3, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

PRIMI CHIARIMENTI ADE : RIS 110/E del 31/12/2019

**OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELL'F24 CON I SERVIZI
TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**RIMANGONO ESCLUSE LE COMPENSAZIONI PER LE QUALI
L'UTILIZZO DEL MOD. F24 È ALTERNATIVO
ALLO SCOMPUTO DIRETTO DEL CREDITO
DAL DEBITO DI IMPOSTA PAGATO NELLO STESSO MOD. F24**

**TALI COMPENSAZIONI POSSONO ESSERE INDIVIDUATE
ESAMINANDO LA TABELLA ALLEGATA ALLA RIS 110/E/2019
NELLA COLONNA
"CODICI PAGAMENTI COMPENSAZIONE INTERNA"**

CREDITI ANNUI SUPERIORI A 5.000 EURO

Art. 3, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

PRIMI CHIARIMENTI ADE : RIS 110/E del 31/12/2019

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELL'F24 CON I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

TABELLA ALLEGATA ALLA RIS 110/E/2019 COLONNA "CODICI PAGAMENTI COMPENSAZIONE INTERNA"

Classificazione dei codici da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta

CLASSIFICAZIONE	CODICE PER UTILIZZO CREDITO IN COMPENSAZIONE	DESCRIZIONE CODICE CREDITO	CODICI PAGAMENTI COMPENSAZIONE INTERNA
[omissis]			
Imposte sui redditi e addizionali	3844	Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione - saldo - risoluzione n. 368/e del 12/12/2007	3843, 3844
Imposte sui redditi e addizionali	4001	IRPEF saldo	4001, 4033, 4034
Imposte sui redditi e addizionali	4005	Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - saldo	4003, 4004, 4005
Imposte sui redditi e addizionali	4038	Quota IRPEF impianti in Sicilia saldo articolo 1 decreto 19/12/2013	4036, 4037, 4038

PAGAMENTO RITENUTE SETTORE APPALTI

Art. 4, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

NUOVA PROCEDURA DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 124/2019 OPERANTE DAL 1/1/2020

SOGGETTI OBBLIGATI

**IL COMMITTENTE CHE RIVESTE LA QUALIFICA DI SOSTITUTO DI IMPOSTA
RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO AI FINI IIDD**

**E CHE AFFIDA IL COMPIMENTO DI UNA O PIÙ OPERE O DI UNO O PIÙ
SERVIZI DI IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO SUPERIORE A EURO 200.000**

INCLUSI ENTI PUBBLICI E ENTI NON COMMERCIALI PRIVATI

SOGGETTI ESCLUSI

- **COMMITTENTI NON RESIDENTI**
- **E SOGGETTI CHE SI PRESUMONO RESIDENTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
PERCHÉ CONTROLLATI DA SOGGETTI RESIDENTI (ART. 73, c. 5-BIS T.U.I.R.)**

PAGAMENTO RITENUTE SETTORE APPALTI

Art. 4, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

**NUOVA PROCEDURA DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL
D.L. 124/2019 OPERANTE DAL 1/1/2020**

SOGGETTI OBBLIGATI

SONO INCLUSE LE AGENZIE PER IL LAVORO DI CUI AL D.Lgs. N. 276/2003

**NONOSTANTE, CON FORMULAZIONE SIMILE, NON SIANO STATE INCLUSE
TRA I NUOVI SOGGETTI CUI SI APPLICA IL REVERSE CHARGE**

IN SOSTANZA, LE AGENZIE PER IL LAVORO

**SONO ESCLUSE
DAL REVERSE CHARGE**

**SOGGIACCONO AI NUOVI
OBBLIGHI IN TEMA DI
DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO
DEL VERSAMENTO
DELLE RITENUTE FISCALI**

PAGAMENTO RITENUTE SETTORE APPALTI

Art. 4, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

NUOVA PROCEDURA DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 124/2019 OPERANTE DAL 1/1/2020

CONTRATTI COINVOLTI

- **CONTRATTI DI APPALTO**
- **CONTRATTI DI SUBAPPALTO, CONTRATTI DI AFFIDAMENTO A SOGGETTI CONSORZIATI**
- **O RAPPORTI NEGOZIALI COMUNQUE DENOMINATI**

**CARATTERIZZATI DA PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA
PRESSO LE SEDI DI ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE
CON L'UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI DI PROPRIETÀ DI QUEST'ULTIMO
O AD ESSO RICONDUCIBILI IN QUALUNQUE FORMA**

**IL LIMITE DEI 200.000 Euro ANNUI SI INTENDE RIFERITO all'importo annuo delle
opere o dei servizi AFFIDATI ALLA SINGOLA IMPRESA
IN CASO DI PIÙ CONTRATTI SEPARATI CI SI DEVE RIFERIRE ALLA SOMMA DEGLI
STESSI E L'OBBLIGO SCATTA, PER TUTTI I CONTRATTI ANCORA IN ESSERE AL
MOMENTO DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA**

PAGAMENTO RITENUTE SETTORE APPALTI

Art. 4, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

**NUOVA PROCEDURA DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL
D.L. 124/2019 OPERANTE DAL 1/1/2020**

NUOVI OBBLIGHI PER IL COMMITTENTE

**CHIEDERE ALLE IMPRESE INCARICATE
ENTRO I 5 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL VERSAMENTO:**

1

**COPIA DEGLI F24 CON CUI È STATO ESEGUITO IL VERSAMENTO
DELLE RITENUTE E DELLE ADDIZIONALI IRPEF TRATTENUTE AI
LAVORATORI DIRETTAMENTE IMPIEGATI NELL'ESECUZIONE
DELL'OPERA O DEL SERVIZIO**

2

**I DATI PER IL CONTROLLO DELL'ESATTEZZA
DELLE RITENUTE VERSATE**

PAGAMENTO RITENUTE SETTORE APPALTI

Art. 4, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

**NUOVA PROCEDURA DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL
D.L. 124/2019 OPERANTE DAL 1/1/2020**

A TAL FINE, IL SOGGETTO CUI È STATA AFFIDATA L'OPERA DEVE

**EFFETTUARE I VERSAMENTI
CON F24 SEPARATI PER CIASCUN COMMITTENTE**

- 1) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati al committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato**
- 2) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione**
- 3) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente**

PAGAMENTO RITENUTE SETTORE APPALTI

Art. 4, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

NUOVA PROCEDURA DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 124/2019 OPERANTE DAL 1/1/2020

**GLI F24 E DEI DATI PER IL CONTROLLO DELLE RITENUTE VANNO INVIATI
ANCHE ALLE IMPRESE APPALTATRICI DA PARTE DI QUELLE SUB-APPALTRICI**

**IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE NON PUÒ ESSERE EFFETTUATO
UTILIZZANDO EVENTUALI CREDITI DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE**

RIS. 109/E/2019: GLI F24 DEVONO RIPORTARE:

- **IL CODICE FISCALE DEL COMMITTENTE NEL CAMPO «CODICE FISCALE DEL COOBBLIGATO, EREDE, GENITORE, TUTORE O CURATORE FALLIMENTARE»**
- **E IL CODICE IDENTIFICATIVO "09"**

PAGAMENTO RITENUTE SETTORE APPALTI

Art. 4, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

NUOVA PROCEDURA DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 124/2019 OPERANTE DAL 1/1/2020

**IN CASO DI CREDITI MATURATI DALL'APPALTATORE, DAL SUBAPPALTATORE
O DALL'AFFIDATARIO NEI 5 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA E NON
ANCORA CORRISPOSTI**

**QUESTI NON POSSONO ESSERE PAGATI DAL COMMITTENTE, SINO A CONCORRENZA DEL 20%
DEL VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA O DEL SERVIZIO OVVERO PER UN IMPORTO PARI
ALL'AMMONTARE DELLE RITENUTE NON VERSATE RISPETTO AI DATI RISULTANTI DALLA
DOCUMENTAZIONE TRASMESSA, SE**

- NON SONO STATI TRASMESSI GLI F24 E I DATI PER IL CONTROLLO DELLE RITENUTE
VERSATE**
- DAL CONTROLLO EMERGE UN OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLE RITENUTE**

**IL PAGAMENTO RESTA SOSPESO
FINCHÈ PERDURA L'INADEMPIMENTO**

PAGAMENTO RITENUTE SETTORE APPALTI

Art. 4, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

**NUOVA PROCEDURA DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL
D.L. 124/2019 OPERANTE DAL 1/1/2020**

**IL MANCATO INVIO DEGLI F24 E DEI DATI NECESSARI PER IL CONTROLLO DEL
CORRETTO VERSAMENTO DELLE RITENUTE O LA CONSTATAZIONE
DELL'OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLE STESSE**

**VANNO COMUNICATI
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
ENTRO 90 GIORNI**

PAGAMENTO RITENUTE SETTORE APPALTI

Art. 4, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

SANZIONI A CARICO DEL COMMITTENTE

SANZIONE PARI A QUELLA IRROGATA ALL'IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI

- **CORRETTA DETERMINAZIONE**
- **E TEMPESTIVO VERSAMENTO DELLE RITENUTE**

- **SE VIENE OMESSO DI RICHIEDERE COPIA DEGLI F24 E DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL CONTROLLO DELLE RITENUTE VERSATE**
- **SE NON VENGONO SOSPESI I PAGAMENTI LADDOVE L'APPALTATORE NON ABBA FORNITO I SUDDETTI DATI O NON ABBA VERSATO LE RITENUTE**

**LA SANZIONE NON PUÒ ESSERE VERSATA
CON COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI**

PAGAMENTO RITENUTE SETTORE APPALTI

Art. 4, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

I NUOVI OBBLIGHI NON RIGUARDANO

LE IMPRESE APPALTANTI, AFFIDATARIE O SUB-APPALTATRICI

CHE RISPONDONO A DETERMINATI REQUISITI

A CONDIZIONE

- **CHE TALE CIRCOSTANZA VENGA COMUNICATA AL COMMITTENTE ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DELLA SCADENZA PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE**
- **VENGA ALLEGATA A TALE COMUNICAZIONE LA RELATIVA CERTIFICAZIONE**

PAGAMENTO RITENUTE SETTORE APPALTI

Art. 4, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

I NUOVI OBBLIGHI NON RIGUARDANO

REQUISITI PER L'ESCLUSIONE

- **ESSERE IN ATTIVITÀ DA ALMENO TRE ANNI E IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI DICHIARATIVI**
- **E AVER ESEGUITO, NEL CORSO DEI PERIODI DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCONO LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRESENTATE NELL'ULTIMO TRIENNIO, VERSAMENTI COMPLESSIVI REGISTRATI NEL CONTO FISCALE PER UN IMPORTO NON INFERIORE AL 10 PER CENTO DELL'AMMONTARE DEI RICAVI O COMPENSI RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI MEDESIME**
- **NON AVER SUBITO ISCRIZIONI A RUOLO O ACCERTAMENTI ESECUTIVI AFFIDATI ALL'ADR RELATIVI ALLE IMPOSTE SUI REDDITI, ALL'IRAP, ALLE RITENUTE E AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PIÙ DI 50.000 EURO E PER I QUALI I TERMINI DI PAGAMENTO SIANO SCADUTI E SIANO ANCORA DOVUTI PAGAMENTI O NON SIANO STATI ACCORDATI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE. NON SI CONSIDERANO I DEBITI PER IL CUI PAGAMENTO SONO STATI CONCESSI PIANI DI RATEAZIONE NON DECADUTI**

PAGAMENTO RITENUTE SETTORE APPALTI

Art. 4, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

I NUOVI OBBLIGHI NON RIGUARDANO

REQUISITI PER L'ESCLUSIONE

ATTIVITÀ ALMENO TRIENNALE

**REGOLARITÀ RISPETTO AGLI OBBLIGHI
DICHIARATIVI**

**VERSAMENTI DI IMPOSTA DEL
TRIENNIO NON INFERIORI AL 10% DEI
RICAVI E COMPENSI DICHIARATI**



**RILEVA OGNI TIPO DI VERSAMENTO
QUINDI IL REQUISITO
PUÒ ESSERE MATURATO
ANCHE DALLE IMPRESE IN PERDITA
CHE NON VERSANO IMPOSTE DIRETTE**

**DEVONO ESSERE SODDISFATTI
CONGIUNTAMENTE**

PAGAMENTO RITENUTE SETTORE APPALTI

Art. 4, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

I NUOVI OBBLIGHI NON RIGUARDANO

CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI PER L'ESCLUSIONE

- **VERRÀ MESSA A DISPOSIZIONE DELLE SINGOLE IMPRESE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
- **AVRÀ VALIDITÀ DI 4 MESI DALLA DATA DEL RILASCIO**

REVERSE CHARGE

PAGAMENTO RITENUTE SETTORE APPALTI

Art. 4, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

NUOVA LETTERA a-quinquies) Art. 17, D.P.R. 633/72

IL REVERSE CHARGE VIENE ESTESO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

- **DIVERSE DA QUELLE DI CUI DALLE LETTERE da a) ad a-quater DEL MEDESIMO ART. 17**
- **EFFETTUATE TRAMITE CONTRATTI DI APPALTO, SUBAPPALTO, AFFIDAMENTO A SOGGETTI CONSORZIATI O RAPPORTI NEGOZIALI COMUNQUE DENOMINATI CARATTERIZZATI DA PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA PRESSO LE SEDI DI ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE CON L'UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI DI PROPRIETÀ DI QUEST'ULTIMO O AD ESSO RICONDUCIBILI IN QUALUNQUE FORMA**

SONO ESCLUSE LE OPERAZIONI EFFETTUATE

- **NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E ALTRI ENTI E SOCIETÀ DI CUI SI APPLICA LO SPLIT PAYMENT (ART. 11-TER, D.P.R. 633/72)**
- **E DALLE AGENZIE PER IL LAVORO DISCIPLINATE DAL CAPO I DEL TITOLO II DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276**

ESTEROMETRO

ESTEROMETRO

Art. 16, c. 1-bis, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

PERIODICITÀ INVIO DELL'ESTEROMETRO

PASSA DA MENSILE A TRIMESTRALE

FINO AL 18/12/2019

Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data della fatture emessa, ovvero a quello della data di ricezione della fattura

DAL 19/12/2019

Entro la fine del mese successivo al TRIMESTRE di riferimento

**La novità si applica agli adempimenti
NON SCADUTI AL 25/12/2019**

**Quindi l'esterometro di novembre e dicembre 2019
si presenta entro il 31/1/2020**

IMPATRIATI

IMPATRIATI

Art. 13-ter, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

DETAZZAZIONE REDDITO PER IMPATRIATI

CONDIZIONI

TRASFERIMENTO RESIDENZA IN ITALIA A DECORRERE DAL 30/04/2019

BENEFICI – ART. 16, D.Lgs. 147/2015

TASSAZIONE DEL REDDITO
DERIVANTE DA ATTIVITÀ
LAVORATIVA LIMITATA AL

30% PER 5 ANNI
NELLA GENERALITÀ DEI CASI

10% PER 5 ANNI SE LA RESIDENZA VIENE
TRASFERITA NEL SUD ITALIA
PROROGABILI DI ALTRI 5 SE IL LAVORATORE
HA UN FIGLIO MINORE DI 18 ANNI A CARICO O
ACQUISTA UNA CASA IN ITALIA DOPO AVER
SPOSTATO LA RESIDENZA

UTILIZZO DEL CONTANTE

IMPATRIATI

Art. 18, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

RIDUZIONE SOGLIA UTILIZZO CONTANTE PER I PAGAMENTI

DAL 1/7/2020 AL 31/12/2021 MAX Euro 2.000

SANZIONE PER LE VIOLAZIONI DA A Euro 2.000 A Euro 50.000

DAL 1/1/2022 MAX Euro 1.000

SANZIONE PER LE VIOLAZIONI DA A Euro 1.000 A Euro 50.000

UTILI DISTRIBUITI A SOCIETÀ SEMPLICI

UTILI DISTRIBUITI A SOCIETÀ SEMPLICI

Art. 32-quater, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

NUOVE MODALITÀ DI TASSAZIONE PER GLI UTILI DISTRIBUITI A SOCIETÀ SEMPLICI

GLI UTILI DISTRIBUITI ALLE SOCIETÀ SEMPLICI SI IMPUTANO AI LORO SOCI PER TRASPARENZA E VENGONO TASSATI IN BASE ALLA NATURA DI QUESTI ULTIMI – PERTANTO SE VENGONO IMPUTATI A

SOGGETTI IRES

ESCLUSIONE PER IL 95% DEL LORO AMMONTARE

IMPRESE INDIVIDUALI

ESCLUSIONE PER IL 41,86% DEL LORO AMMONTARE

PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON

RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 26%

UTILI DISTRIBUITI A SOCIETÀ SEMPLICI

Art. 32-quater, D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019

NUOVE MODALITÀ DI TASSAZIONE PER GLI UTILI DISTRIBUITI A SOCIETÀ SEMPLICI

**GLI UTILI DISTRIBUITI ALLE SOCIETÀ SEMPLICE
E IMPUTATI AI SOCI PERSONE FISICHE
TITOLARI DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON**

LA RITENUTA DEL 26%

**VIENE APPLICATA E VERSATA
DAL SOGGETTO CHE DISTRIBUISCE L'UTILE ALLA SOCIETÀ SEMPLICE**

SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI FORNITE DALLA SOCIETÀ SEMPLICE

**CIOÈ LA SOCIETÀ SEMPLICE DEVE COMUNICARE LA NATURA DEL
SOCIO E LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI QUEST'ULTIMO**

REGIME FISCALE IMMOBILI

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI (L. 190/2014, art. 1, comma 4)

RIMODULAZIONE DEDUCIBILITÀ IMU

**L'IMU DOVUTA SUI BENI STRUMENTALI ALLA PRODUZIONE
DEL REDDITO DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO**

E DEDUCIBILE

- **PER IL 2019 NELLA MISURA DEL 50%**
- **PER IL 2020 E IL 2021 NELLA MISURA DEL 60%**
- **INTEGRALMENTE A PARTIRE DAL 2022**

**UNIFICAZIONE IMU E TASI
(L. 190/2014, art. 1, commi da 738 a 783)**

SOPPRESSIONE DELLA IUC E RIFORMA IMU

DAL 2020 LA IUC È ABOLITA, RIMANE IN VIGORE LA TARI E L'IMU VIENE RIFORMATA

L'ALIQUTA BASE È DELLO 0,86%

VIENE MANTENUTA L'ESCLUSIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, SALVO CHE SIA A/1, A/8 o A/9, CON OBBLIGO DI RESIDENZA E DIMORA E ESTENSIONE AD UNA PERTINENZA PER CATEGORIA C/2, C/6 e C/7

ULTERIORI ALIQUOTE ANDRANNO FISSATE DAI COMUNI NELL'AMBITO DI UNA SPECIFICA GRIGLIA STABILITA CON DECRETO DEL MEF MA NON SI PUÒ SUPERARE L'INCREMENTO DELL'1,06%

VIENE INTRODOTTO IL PAGAMENTO CON MODALITÀ TELEMATICHE

L'ALIQUTA BASE VIENE RIDOTTA PER FABBRICATI RURALI E STRUMENTALI

CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI (L. 190/2014, art. 1, comma 6)

RIDUZIONE ALIQUOTA

SCENDE DAL 15 AL 10%

**L'ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA DOVUTA SUI CONTRATTI DI
LOCAZIONE DI IMMOBILI**

- AD USO ABITATIVO**
- AFFITTATI A CANONE CONCORDATO**
- IN COMUNI AD ALTA DENSITÀ ABITATIVA**

**LA CEDOLARE SECCA SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI NEGOZI
NON VIENE PROROGATA E CESSA DAL 1° GENNAIO 2020**

AUTO AZIENDALI

AUTO AZIENDALI

(L. 190/2014, art. 1, commi da 632 a 633)

VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCOUO AI DIPENDENTI

REDDITO CONVENZIONALE PER IL FRINGE BENEFIT

DECORRENZA DAL 1° LUGLIO 2020 MA NON PER I VEICOLI GIÀ CONCESSI

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

- **NUOVA IMMATRICOLAZIONE**
- **VALORI EI EMISSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA NON SUPERIORE A 60 g/km**

FRINGE BENEFIT = 25% DEL REDDITO DA TABELLE ACI PER PERCORRENZA CONVENZIONALE DI 15.000 KILOMETRI ANNUI

OPPURE PARI AL

- **30% se emissioni di CO2 superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km**
- **40% per il 2020 e 50% per il 2021, se emissioni di CO2 superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km**
- **50% per il 2020 e 60% per il 2021, se emissioni di CO2 superiori a 190 g/Km**

RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONI

(L. 190/2014, art. 1, commi da 693 a 704)

RIAPERTURA TERMINI E MODIFICA ALIQUOTE

RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI

I BENI DEVONO ESSERE POSSEDUTI AL 1 GENNAIO 2020

LA PERIZIA DEVE ESSERE GIURATA ENTRO IL 30 GIUGNO 2020

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA O LA PRIMA RATA VA VERSATA ENTRO IL 30 GIUGNO 2020

**L'IMPOSTA SOSTITUTIVA È DEL 11% UNIFICATA PER QUOTE E TERRENI
SI PUÒ VERSARE IN 3 RATE ANNUE CON INTERESSI DEL 3%**

PLUSVALENZE SU CESSIONI DI BENI IMMOBILI POSSEDUTI DA MENO DI 5 ANNI

AUMENTA DAL 20 AL 26%

RIVALUTAZIONI

(L. 190/2014, art. 1, commi da 693 a 704)

RIAPERTURA TERMINI E MODIFICA ALIQUOTE

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA SOGGETTI NON IAS

PRESENTI NEL BILANCIO ESERCIZIO IN CORSO AL 31/12/2018

RIVALUTAZIONE NEL BILANCIO 2019

SOSTITUTIVA DEL 12% PER BENI AMMORTIZZABILI E DEL 10% PER I NON AMMORTIZZABILI E PER L'AFFRANCAMENTO DEL SALDO DI RIVALUTAZIONE

RICONOSCIMENTO VALORI FISCALI DAL TERZO ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA RIVALUTAZIONE È STATA ESEGUITA

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA È RATEIZZABILE

- PER IMPORTI FINO A 3.000.000 DI EURO IN MASSIMO 3 RATE ANNUE DI PARI IMPORTO
- PER IMPORTI SUPERIORI IM MASSIMO 6 RATE DI PARI IMPORTO DA VERSARE ALLE SCADENZE PREVISTE PER IL SALDO E IL 2° ACCONTO DI CIASCUN ANNO

È AMMESSO IL VERSAMENTO CON COMPENSAZIONE DI CREDITI FISCALI

MODIFICHE AL REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

**CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89)
L. 27/12/2019, n. 160, Art. 1, commi da 691 a 692**

SOPPRESSIONE DELLA FLAT TAX AL 20%

**SONO ABROGATI I COMMI DA 17 A 22 DELLA L. 145/2019 (L.
BILANCIO PER IL 2019**

**VIENE QUINDI ABOLITO IL REGIME DELLA C.D. FLAT TAX CON
IMPOSTA SOSTITUTIVA AL 20%, PER I CONTRIBUENTI CON
RICAVI FINO A 100.000 Euro, RAGGUAGLIATI AD ANNO, CHE
DOVEVA PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2020**

**CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89)
L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

NUOVI LIMITI PER L'ACCESSO AL REGIME

- **SOSTENIMENTO**, nell'anno precedente, di **SPESE PER LAVORO DIPENDENTE** o assimilato o a progetto per ammontare complessivamente **SUPERIORE A EURO 20.000 LORDI**, incluse somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili da parte degli associati in partecipazione e incluse le prestazioni di lavoro dell'imprenditore e dei suoi familiari
- **PERCEZIONE**, nell'anno precedente, di **REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE** e redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente **ECCEDENTI L'IMPORTO DI EURO 30.000**, salvo che il rapporto sia cessato in tale anno

**CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89)
L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

BONUS ADOZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

- **SE IL FATTURATO DEL CONTRIBUENTE FORFETARIO È COSTITUITO ESCLUSIVAMENTE DA FATTURE ELETTRONICHE**
- **IL TERMINE DI DECADENZA PER LA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI (ART. 43, D.P.R. 600/73) È RIDOTTO DI 1 ANNO E QUINDI VANNO NOTIFICATI**

ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL 4° ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL 6° ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA DICHIARAZIONE DOVEVA ESSERE PRESENTATA IN CASO DI DICHIARAZIONE OMESSA O NULLA

BONUS FACCIATE

BONUS FACCIATE

(L. 190/2014, art. 1, commi da 219 a 224)

**SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO O RESTAURO DELLE
FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI**

**EDIFICI AGEVOLATI: UBIICATI IN ZONA A O B ex DM
21/04/1968 n. 1444**

**INTERVENTI AGEVOLATI: SPESE DI RECUPERO O RESTAURO
DELLE FACCIATE ESTERNE INCLUSI QUELLI DI SOLA PULITURA O
TINTEGGIATURA ESTERNA**

**DETRAZIONE IRPEF SPETTANTE: 90% DELLE SPESE
DOCUMENTATE SOSTENUTE NELL'ANNO 2020**

SUPERAMMORTAMENTI E IPERAMMORTAMENTI

SUPER E IPERAMMORTAMENTI

(L. 190/2014, art. 1, commi da 184 a 197)

SOPPRESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE DAL 2020

SOSTITUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE CON UN CREDITO DI IMPOSTA PARI AL 6% DEL COSTO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, c.1, lett. b), T.U.I.R., CON UN MASSIMO DI Euro 2.000.000

ACQUISTI DI BENI EFFETTUATI

- DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020**
- O FINO AL 30 GIUGNO 2021 SE ORDINE ACCETTATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 E ACCONTI PAGATI ALLA STESSA DATA IN MISURA ALMENO PARI AL 20% DEL COSTO**

SONO ESCLUSE LE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CONCORDATO PREVENTIVO SENZA CONTINUITÀ AZIENDALE, ALTRA PROCEDURA CONCORSALE PREVISTA DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267, DAL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

SUPER E IPERAMMORTAMENTI

(L. 190/2014, art. 1, commi da 184 a 197)

PER I BENI INDUSTRIA 4.0 – All A

IL CREDITO DI IMPOSTA È PARI AL

- **40% DEL COSTO PER INVESTIMENTI FINO A 2,5 MILIONI DI EURO**
- **20% DEL COSTO PER LA QUOTA DI INVESTIMENTI OLTRE I 2,5 MILIONI DI EURO E FINO A UN MASSIMO DI 10 MILIONI DI EURO**

PER I BENI INDUSTRIA 4.0 – All B

IL CREDITO DI IMPOSTA È PARI AL

- **15% DEL COSTO NEL LIMITE MASSIMO DEI COSTI AMMISSIBILI PARI A EURO 700.000**